



DECRETO N. 83 DEL 01/02/2023

OGGETTO: Rettifica per eliminazione di errore formale del dispositivo dei DDR n. 42 del 24/01/2023, n. 43 del 24/01/2023, n. 77 del 31/01/2023, n. 76 del 31/01/2023, n. 78 del 31/01/2023 e n. 79 del 31/01/2023 con previsione di due monitoratori, ognuno con il proprio cane, durante i censimenti alla beccaccia nei Comprensori alpini di Fumane, Costermano, ATC VR02, Ferrara di Monte Baldo, Marano di Valpolicella e Negrar”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con il presente decreto emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, si rettifica il punto 2., lettera e) del dispositivo dei decreti n. 42 del 24/01/2023, n. 43 del 24/01/2023, n. 77 del 31/01/2023, n. 76 del 31/01/2023, n. 78 del 31/01/2023 e n. 79 del 31/01/2023, prevedendo che i censimenti alla beccaccia possano essere svolti, come per gli anni passati, con 2 operatori, ognuno con il proprio cane anziché con un operatore con il proprio cane. La rettifica si rende necessaria al fine di eliminare un errore da refuso dovuto al fatto che annualità 2021 erano previste più rigorose restrizioni per la limitazione della diffusione del COVID-19.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA “COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA”

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed in particolare l'articolo 18 “Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa”, che, alla lettera a) del primo comma, dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottino gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della soprammenzionata legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54” e sue successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 5 “Direttori di Unità Organizzativa”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, Capo I “Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia”;

VISTA la legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 08 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 “Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e della legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 08 agosto 2014, n. 25. “Definizione del modello organizzativo”;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 ad oggetto “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislature e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.”, a far data dal 1° luglio 2021, sono state, tra l’altro, accorpate le Unità Organizzative “Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Prealpino e Alpino” e Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo” nella nuova U.O. “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”;

VISTA la successiva D.G.R. n. 715 del 08 giugno 2021 con la quale sono stati approvati gli assestamenti organizzativi delle strutture della Giunta regionale e della competenze in adeguamento di quanto disposto dalla sopraccitata DGR n. 571 del 04 maggio 2021;

VISTA la DGR n. 1264 del 18/10/2022, con la quale è stato conferito l’incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Lucio Della Bianca;

VISTO il decreto n. 396 del 17 settembre 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con il quale sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca di competenza del Direttore della Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”, assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;

PRESO ATTO che con i decreti del direttore dell’Unità organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria” n. 42 del 24/01/2023, n. 43 del 24/01/2023, n. 77 del 31/01/2023, n. 76 del 31/01/2023, n. 78 del 31/01/2023 e n. 79 del 31/01/2023 sono stati autorizzati i censimenti alla beccaccia con i cani da ferma nei siti rispettivamente, rispettivamente dei Comprensori alpini di Fumane, Costermano, ATC VR02, Ferrara di Monte Baldo, Marano di Valpolicella e Negrar;

CONSIDERATO che, tra le diverse prescrizioni previste in ordine allo svolgimento dei monitoraggi in questione, è stato previsto al punto 2., lettera e), del dispositivo, che *“per ogni uscita di censimento è consentita la partecipazione di non più di un operatore cinofilo con il proprio cane da ferma”*;

CONSIDERATO che tale limitazione era stata prevista nel 2021 al fine di limitare la diffusione del COVID-19, ma che per questa annualità non si rende necessaria anche in considerazione del fatto che tale attività viene svolta all’aperto e che gli operatori “lavorano” comunque distanti tra loro;

PRECISATO che la limitazione ad un monitore con il proprio cane per uscita prevista per l’anno 2023 dai provvedimenti in oggetto, è dovuta ad un mero errore e che pertanto, al fine di rendere più efficacy censimenti della beccaccia, si rende necessario il ripristino delle condizioni pregresse ante 2021, che prevedevano appunto l’utilizzo di due monitoratori, ognuno con il proprio cane da ferma;

DECRETA

1. di rettificare i decreti del direttore del direttore dell’Unità organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria” n. 42 del 24/01/2023, n. 43 del 24/01/2023, n. 77 del 31/01/2023, n. 76 del 31/01/2023, n. 78 del 31/01/2023 e n. 79 del 31/01/2023, con riferimento al punto 2, lettera e) del dispositivo, sostituendolo con la seguente dicitura:
 - e) *“per ogni uscita di censimento è consentita la partecipazione di non più di due operatori cinofili, ognuno con il proprio cane da ferma. I cani devono appartenere a razze da ferma, con almeno 3 anni di età e di buona esperienza”*;
2. di confermare tutte le altre disposizioni contenute nei decreti di cui al sopraccitato punto 1. del dispositivo;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

L'Amministrazione si solleva da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti, causati a sé stesso o a terzi durante lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni.

f.to dott. Lucio Della Bianca